



V Settore - Polizia Municipale

80028 - Piazzale Pasquale Miele n. 1 - Tel. e fax: 0818339666
Email: pmgrumonevano@libero.it - pec: polizia.municipale@comune.grumo-nevano.na.it

Ordinanza n. 08 - Prot. Gen. n. 2214 del 21.02.2020

Oggetto: disposizioni in materia di polizia urbana e tutela della pubblica incolumità in occasione del "Carnevale 2020" nel periodo dal 21 al 25 febbraio 2020 -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Premesso che nel periodo del carnevale sono frequenti episodi di malcostume, quali molestia o imbrattamento di persone e/o cose;
- Rilevato che tali comportamenti turbano l'ordinario svolgimento della vita cittadina, creando pericolo per l'incolumità delle persone, vittime di un uso incontrollato di bombolette spray, lancio di farina e uova, che insudiciano anche le strade, i fabbricati ed i monumenti;
- Ravvisata pertanto la necessità che le manifestazioni del carnevale si svolgano in condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione della manifestazione;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- Visto l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 " conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n.92 recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza;

ORDINA

E' vietato tenere in luoghi pubblici ed in luoghi aperti al pubblico comportamenti che possono turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

E' vietato usare, o portare con sé in luoghi pubblici o aperti al pubblico, materie o oggetti atti ad imbrattare, quali schiume, bombolette spray, coloranti vari, farine, uova, polveri pruriginose, ecc. e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003 n. 50 convertito in legge 20.05.2003 n. 116, la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.

Gli oggetti o strumenti utilizzati sono confiscati.

Con la presente ordinanza si intende revocata l'ordinanza n. 5 del 17.02.2020.

Si trasmette la presente ordinanza al Comando della Polizia Municipale, al Commissariato di P.S. ed alla Stazione Carabinieri per gli adempimenti di propria competenza.

Dalla Casa Comunale, lì 21.02.2020

Il Sub Commissario Vicario
Dott.ssa Elena Sorrentino